

## **Il Concordato Preventivo Biennale, alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 5 agosto 2024 N. 108.**

Come abbiamo visto in una precedente circolare, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un nuovo strumento di compliance fiscale introdotto dal Decreto Legislativo n. 13/2024.

Si tratta di un accordo tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate che mira a facilitare il pagamento delle imposte ed a ridurre il contenzioso.

Tale strumento è stato oggetto di molteplici variazioni a seguito dell'approvazione del Decreto Legislativo N. 108/2024 (Decreto correttivo al Decreto Legislativo n. 13/2024), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 5 agosto 2024.

### **In che cosa consiste il CPB?**

Il CPB permette ai contribuenti di concordare con l'Agenzia delle Entrate un reddito per gli anni 2024 e 2025 (per i contribuenti ISA) e per il solo anno 2024 (per i contribuenti in regime forfetario).

Se il contribuente accetta la proposta, per gli anni oggetto dell'adesione sarà tassato ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP sul solo reddito concordato. L'eventuale quota di reddito eccedente quello concordato non subirà tassazione.

Tuttavia, qualora il reddito effettivo del contribuente sia inferiore a quello concordato, la tassazione sarà comunque conteggiata sul maggior reddito concordato.

Quindi, ponendo che il reddito concordato dall'Agenzia delle Entrate per l'anno 2024 sia pari ad Euro 50.000 e che il contribuente nell'anno 2024 consegua un reddito di Euro 60.000, subirà la tassazione sul solo reddito concordato di Euro 50.000. Il differenziale, pari ad Euro 10.000, non subirà alcuna tassazione.

Se tuttavia il reddito conseguito dal contribuente nell'anno 2024 è pari ad Euro 40.000, la tassazione verrà comunque applicata sul reddito concordato di Euro 50.000.

E' esclusa dal Concordato l'Iva, in quanto trattasi di imposta a carattere unionale. Le liquidazioni Iva avverranno quindi sui ricavi effettivi, senza rilevare l'eventuale reddito concordato.

### **Chi può aderire al CPB?**

Il CPB è potenzialmente applicabile a circa 4,3 milioni di contribuenti:

- 2,4 milioni di contribuenti soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)
- 1,9 milioni di contribuenti in regime forfetario

## **Chi non può aderire al CPB?**

Il decreto correttivo di agosto interviene sul decreto legislativo 13/2024 introducendo nuove cause di esclusione dalla possibilità di aderire al concordato preventivo biennale.

Alla luce delle novità introdotte, non possono accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

- il concordato non è applicabile da parte dei contribuenti che hanno debiti tributari di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile con atti impositivi non più soggetti ad impugnazione. Il divieto viene meno qualora il debito sia oggetto di rateazione.
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato (2021-2022-2023), in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000 (reati tributari), dell'art. 2621 del Codice Civile (false comunicazioni sociali), nonché degli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter 1 (autoriciclaggio) del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
- il fatto di aver conseguito nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta di concordato, redditi esclusi o non concorrenti alla base imponibile in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio di impresa o di arte e professione (per es. il regime dei rimpatriati);
- adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui alla legge 190/2014. Non possono quindi aderire al concordato i contribuenti che nell'anno 2023 hanno applicato il regime ordinario (soggetto agli ISA) e che nell'anno 2024 sono passati al regime forfetario;
- nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (anno d'imposta 2024) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento;
- nel caso di Società semplici, Società in nome collettivo e Società in accomandita semplice, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato (anno d'imposta 2024), l'ente sia interessato da modifiche alla compagine sociale;
- i contribuenti forfetari che nell'anno 2023 hanno superato il limite di ricavi e proventi di Euro 85.000.

Per poter applicare il nuovo strumento di compliance non è inoltre sufficiente l'esercizio di un'attività per cui l'ISA sia stato approvato, ma è altresì necessario che il contribuente sia obbligato all'applicazione dei predetti indicatori. Pertanto, in presenza di un'eventuale causa di esclusione dall'applicazione degli ISA non sarà possibile ricevere la relativa proposta di concordato.

Risultano quindi esclusi dal concordato preventivo biennale coloro i quali iniziano l'attività nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione del concordato, per via dell'inapplicabilità degli indicatori ISA.

Per quest'anno, quindi, i contribuenti ISA (siano essi forfetari o ordinari) che hanno iniziato l'attività nel corso dell'esercizio 2023 non potranno aderire al concordato preventivo biennale.

Anche i contribuenti forfetari non possono accedere al concordato preventivo biennale se hanno iniziato l'attività nel periodo precedente a quello cui si riferisce la proposta. Quindi, con riferimento al concordato 2024, non potranno accedervi i contribuenti forfetari che hanno avviato l'attività nel corso dell'anno 2023.

### **Quali sono i vantaggi derivanti dall'adesione al CPB?**

Per coloro che accettano la proposta di concordato, non potranno essere effettuati accertamenti induttivi basati su presunzioni non contabili, salvo il caso in cui da un eventuale accertamento di uno dei periodi oggetto di concordato risultasse l'esistenza di attività non dichiarate (o l'indeducibilità di passività dichiarate) per un importo superiore al 30% dei ricavi, oppure risultassero commesse altre violazioni di non lieve entità.

Per contro, per coloro che non aderiscono al concordato è prevista un'intensificazione delle attività di verifica e controllo.

Evidentemente il successo o il fallimento di questo nuovo regime dipende dalla numerosità dei soggetti che vi aderiscono.

Il Decreto correttivo ha introdotto un ulteriore vantaggio derivante dall'adesione del Concordato al fine di rendere più appetibile l'istituto.

E' stata introdotta una "Flat tax" da applicare ai maggiori redditi concordati rispetto al reddito dichiarato nell'anno 2023.

Nello specifico, la disposizione prevede che per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono al nuovo istituto, possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito applicando un'aliquota variabile a seconda del punteggio ISA conseguito nel periodo di imposta precedente:

<b>Affidabilità ISA</b>	<b>Imposta sostitutiva (flat tax)</b>
Pari o superiore ad 8	10%
Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8	12%
Inferiore a 6	15%

Per esempio, si supponga che un contribuente per l'anno 2023 presenti un reddito pari ad Euro 40.000 ed ha raggiunto un punteggio ISA pari a 10.

Lo stesso contribuente concorda per l'anno 2024 un reddito pari ad Euro 50.000

Il contribuente potrà tassare:

- 40.000 euro (pari al reddito 2023) a tassazione ordinaria
- 10.000 euro ad imposta sostitutiva con aliquota 10%

Anche per i contribuenti aderenti al regime forfetario il decreto correttivo prevede la possibilità di optare per un'imposta sostitutiva sulla parte eccedente il reddito.

In particolare, per il solo periodo 2024, i contribuenti possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o lavoro autonomo concordato eccedente il reddito dichiarato per l'anno 2023 ad un'imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:

Regime generale	10%
Start up (primi 5 anni di attività)	3%

### **Quali sono gli svantaggi derivanti dall'adesione al CPD?**

Se il reddito effettivo conseguito dal contribuente negli anni oggetto di concordato è inferiore rispetto a quello concordato, le imposte saranno comunque dovute sul maggior reddito concordato.

L'adesione al concordato non esime il contribuente dalla tenuta della contabilità e dalla presentazione della dichiarazione dei redditi secondo gli ordinari criteri.

### **Il conteggio degli acconti per l'anno 2024**

Secondo quanto originariamente previsto dal decreto legislativo 13/2024, il contribuente che aderisce al concordato preventivo è tenuto a versare il secondo acconto per l'anno 2024 (scadenza del 30 novembre 2024) sulla base delle imposte rideterminate che sarebbero state dovute nel 2023 laddove il reddito di impresa o di lavoro autonomo fosse stato quello concordato per il 2024, al netto di quanto versato a titolo di primo acconto.

In alternativa a tale metodologia, il decreto correttivo ha previsto una nuova modalità di determinazione degli acconti.

Laddove il reddito concordato, o la base imponibile IRAP concordata, siano superiori a quelli dichiarati per il 2023, sulla differenza (entro il termine di pagamento del secondo acconto previsto per il prossimo 2 dicembre) è dovuto il pagamento di un'ulteriore somma a titolo di acconto, determinata in misura percentuale.

Le aliquote da applicare per il conteggio della maggiorazione del secondo acconto delle imposte 2024, solo nel caso in cui il reddito concordato sia superiore al reddito 2023, sono le seguenti:

<b>Tipologia</b>	<b>Aliquota maggiorazione acconto novembre 2024</b>
------------------	---

Imposte sui redditi	10%
Irap	3%

### **Si può decadere dal CPB?**

La disciplina del concordato preventivo biennale prevede specifiche cause di decadenza (art. 22 del D. Lgs. 13/2024). Tali cause di decadenza sono state ulteriormente ampliate con il Decreto correttivo al Decreto Legislativo n. 13/2024.

Il verificarsi di una causa di decadenza travolge entrambi i periodi d'imposta oggetto di concordato.

Nello specifico, costituiscono causa di decadenza dal CPB:

- Verifica, in caso di accertamento, dell'esistenza di attività non dichiarate o dell'inesistenza/ineducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, nei periodi oggetto di concordato o in quello precedente.
- Il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA;
- La società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento;
- Il contribuente che fuoriesce dal regime forfetario in corso d'anno a seguito del superamento del limite di ricavi di Euro 150.000;
- La società o l'associazione è interessata da modifiche della compagine societaria;
- Il contribuente dichiara ricavi superiori al limite previsto per l'applicazione degli indici ISA (Euro 5.164.569) maggiorati del 50%;
- Presenza di violazioni non lievi;
- La modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, tale da determinare una diversa quantificazione del reddito rispetto a quello alla base dell'accettazione della proposta di concordato.

### **E' possibile uscire dal concordato?**

A seguito delle modifiche apportate dal Decreto Correttivo del Concordato Preventivo ed all'emanazione del DM 14 giugno 2024 - art. 4, si potrà uscire dal concordato preventivo solo in caso di riduzione del reddito dichiarato rispetto a quello concordato almeno pari al 30% ed a condizione che tale riduzione dipenda dal verificarsi di uno degli eventi straordinari individuati dal DM:

- Eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- Altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
  - Danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili;

- Danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
  - L'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;
  - La sospensione dell'attività, laddove l'unico o il principale cliente si un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività.
- Liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
  - Cessione in affitto dell'unica azienda;
  - Sospensione dell'attività con comunicazione in Camera di Commercio;
  - Sospensione dell'esercizio della professione, dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza.

### **Come funziona il CPB?**

Presumibilmente la misura del reddito che verrà proposto rispetto a quello normalmente dichiarato dal contribuente, per quanto riguarda i soggetti per cui si rendono applicabili gli ISA, sarà più o meno elevata a seconda del grado di affidabilità (punteggio ISA tra 1 e 10) che il contribuente raggiunge nella dichiarazione dei redditi dell'anno 2023.

Partendo dal presupposto che la necessità dell'amministrazione finanziaria è quella di portare tutti i soggetti che aderiscono al concordato ad un punteggio ISA pari a 10, per coloro che evidenziano un punteggio ISA basso o molto basso, il reddito concordato potrebbe essere molto alto rispetto alla misura del reddito normalmente dichiarato.

### **Quali sono gli effetti del CPB ai fini dei contributi previdenziali?**

Qualora il reddito realmente conseguito sia maggiore o minore rispetto a quello oggetto del concordato, non rileva ai fini della determinazione dei contributi obbligatori Inps. In sostanza, i contributi Inps vengono conteggiati sempre sul reddito concordato.

Al contrario, il reddito concordato non trova applicazione rispetto ai contributi dovuti alle casse di previdenza private dei professionisti (Inarcassa, Cassa Forense, Enpap, Enpav, ecc.). I contributi dovuti a queste casse saranno quindi conteggiati sul reddito effettivo conseguito dal contribuente e non sul reddito concordato.

### **Come si aderisce al CPB?**

Per i soggetti ISA l'adesione al concordato preventivo per gli anni 2024 e 2025 avviene attraverso la compilazione del nuovo modello CPB (parte integrante del Modello Isa 2024) presente all'interno del Modello Redditi 2024.

Da ciò discende che per quest'anno, l'adesione al concordato non richiede un invio telematico autonomo ma il tutto verrà comunicato con la dichiarazione dei redditi a cui si dovrà agganciare, per il tramite dell'allegato modello Isa, il quadro P nel quale il contribuente renderà nota la propria volontà di aderire.

Il nuovo modello di concordato deve però essere presentato esclusivamente nel caso in cui il contribuente decida di accettare la proposta di concordato. In questo caso devono essere indicati i dati richiesti, si dovrà attestare la presenza dei requisiti necessari per aderire alla proposta, l'assenza di cause di esclusione e l'eventuale presenza di eventi straordinari.

I contribuenti che nell'anno 2023 si sono avvalsi del regime forfetario potranno accettare il reddito proposto dall'Agenzia delle Entrate direttamente con il modello Redditi 2024 attraverso la compilazione della nuova sezione VI inserita all'interno del quadro LM.

Nella nuova sezione non dovranno essere indicati specifici dati, ma il contribuente dovrà semplicemente contrassegnare alcune caselle autocertificando la presenza dei requisiti per l'accesso al nuovo istituto di compliance e l'assenza di eventuali cause di esclusione. Nella nuova sezione sono presenti appositi campi ove risulterà indicato il reddito proposto e la casella da contrassegnare in caso di accettazione.

Si precisa che la sezione VI del quadro LM non andrà compilata da coloro i quali non intendano aderire al CPB.